

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 28 marzo 1983****relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati**

(83/129/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul commercio comunitario di prodotti ricavati da pelli di foca e, in particolare, da pelli di cuccioli di foca groenlandica e di cistofora crestate;

considerando che in alcuni Stati membri esistono già misure a carattere volontario o normativo per limitare l'importazione o il commercio delle pelli di cuccioli di foca groenlandica (« manto bianco ») nonché di cuccioli di cistofora crestate (« manto grigio-blu »); che uno Stato membro esige fin d'ora che tutti i prodotti ricavati dalla foca siano sottoposti a marchiatura;

considerando che vari studi hanno fatto sorgere dubbi in merito alla situazione delle popolazioni di foche groenlandiche e di cistofore create, specialmente per quanto riguarda le conseguenze della caccia non tradizionale sulla situazione di conservazione e sulle popolazioni delle cistofore create;

considerando che lo sfruttamento delle foche e di altre specie, secondo la loro capacità di resistenza e nel rispetto degli equilibri naturali, è un'occupazione naturale e legittima e costituisce in talune parti del mondo un aspetto importante del sistema di vita tradizionale e dell'economia; che la caccia tradizionale praticata dalle popolazioni Inuit non riguarda i cuccioli di foca e che, pertanto, occorre evitare che siano compromessi gli interessi di queste popolazioni;

considerando che è auspicabile esaminare in modo più approfondito gli aspetti scientifici e le conseguenze dell'uccisione di cuccioli di foca groenlandica e di cistofora crestate; che in attesa dei risultati di tale esame occorre adottare e mantenere le misure temporanee in conformità della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 5 gennaio 1983 <sup>(3)</sup>;

considerando che si è preso atto che alla caccia dei cuccioli di foca sono già stati posti determinati limiti; che il Consiglio ha invitato la Commissione a continuare, nell'ambito dei suoi contatti continui con gli Stati interessati, la ricerca di soluzioni che rendano superflua una limitazione delle importazioni;

considerando che il Consiglio procederà ad un nuovo esame della situazione basandosi su una relazione che la Commissione gli presenterà anteriormente al 1° settembre 1983,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri adottano o mantengono in vigore tutte le misure necessarie per garantire che i prodotti elencati nell'allegato non siano importati a fini commerciali nel loro territorio.

2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 2*

La presente direttiva è applicabile dal 1° ottobre 1983 al 1° ottobre 1985, salvo che il Consiglio, su proposta della Commissione, decida altrimenti deliberando a maggioranza qualificata, sulla scorta di una relazione che la Commissione deve presentargli anteriormente al 1° settembre 1983.

*Articolo 3*

La presente direttiva si applica soltanto ai prodotti che non provengono dalla caccia tradizionale praticata dalle popolazioni Inuit.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. ERTL

<sup>(1)</sup> GU n. C 334 del 20. 12. 1982, pag. 132.

<sup>(2)</sup> GU n. C 346 del 31. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. C 14 del 18. 1. 1983, pag. 1.

*ALLEGATO*

Numero	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	ex 43.01 ex 43.02 A	Pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti : — di cuccioli di foca groenlandica (« manto bianco ») — di cuccioli di cistofora cretata (« manto grigio-blu »)
2	ex 43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate con i prodotti di cui al numero 1